SAFR

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel.· fax 0321.824.230
28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

CIRCOLARE DEL 10/10/2012

Nuovi criteri di deducibilità fiscale delle perdite su crediti

1 PREMESSA

Con le modifiche introdotte dall'art. 33 co. 5 del DL 22.6.2012 n. 83 convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, sono state ampliate le ipotesi di deducibilità automatica delle perdite su crediti in capo ai soggetti titolari di reddito d'impresa. **La rilevazione di maggiori perdite, comporta la riduzione del reddito e, conseguentemente, minori imposte da pagare**.
Le modifiche interessano:

- sia le perdite relative a crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati;
- sia le perdite relative a crediti vantati nei confronti di debitori non assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati.

2 DEBITORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORSUALI E ISTITUTI ASSIMILATI

Viene consentita la deducibilità immediata delle perdite generatesi per effetto dell'omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi dell'art. 182-*bis* del RD 267/42).
In seguito alla modifica, invece, le perdite su crediti sono "automaticamente" deducibili se il debitore è assoggettato alle seguenti procedure e istituti assimilati:

- fallimento (come prima);
- liquidazione coatta amministrativa (come prima);
- concordato preventivo (come prima);
- amministrazione straordinaria (come prima);
- accordo di ristrutturazione dei debiti (novità).

Ricordiamo che la perdita deve essere rilevata nell'anno in cui è dichiarata la procedura concorsuale.

3 DEBITORI NON ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORSUALI

È stato stabilito che gli "elementi certi e precisi", atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono "in ogni caso" quando, in alternativa:

- il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
- il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Le due condizioni (entità e anzianità del credito, da un lato, e prescrizione del diritto, dall'altro) sono tra loro alternative. È quindi sufficiente che ricorra una delle due per poter dedurre la perdita, senza che sia necessario fornire ulteriori prove. Ad esempio, basta che il diritto alla riscossione del credito sia prescritto, indipendentemente dall'entità del credito e dalla sua scadenza.

Studio Associato Fiora Rinaldi Roggia

ogni diritto riservato

SAFR

STUDIO ASSOCIATO FIORA RINALDI ROGGIA

Consulenza Aziendale Tributaria Lavoro - Gestioni Contabilità Paghe - caf

Dott. Massimiliano Fiora Commercialista · Revisore Legale · Consulente tecnico Tribunale Novara
Dott. Veronica Roggia Commercialista · Revisore Legale

Rag. Daniela Candian Commercialista · Revisore Legale
Geom. Marina Cattaneo Consulente del Lavoro
Dott. Giuseppe Petruzzi

codice fiscale · partita iva: 01701770032
website: www.safr.it e-mail: info@safr.it

28078 GHEMME (NO) via Roma 15 tel. 0163.842.833 - 0163.840.690 · fax 0163.841.154
28064 CARPIGNANO SESIA via Roma 28 tel.· fax 0321.824.230
28073 FARA NOVARESE via Battisti 9 tel. 0321.829.903

3.1 AMMONTARE DEL CREDITO E RELATIVA SCADENZA

Ai fini della norma in esame, il credito è considerato di "modesta entità" quando risulta di importo non superiore a 2.500,00 euro. Si può conseguentemente portare a perdita, sempreché siano trascorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento.

3.2 PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO

Per effetto delle novità introdotte dal DL 83/2012 convertito, gli "elementi certi e precisi" che legittimano la deducibilità della perdita sussistono anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
Pertanto, decorsi i termini per la prescrizione del credito in base alle norme civilistiche, la deducibilità della perdita è "automatica". In ogni caso, non dovrebbe essere preclusa la deduzione di perdite su crediti prima del decorso del termine di prescrizione, laddove si ritenga che l'irrecuperabilità del credito si sia già manifestata.

Termini di prescrizione

Di regola, i diritti si estinguono per prescrizione decorsi 10 anni.
Peraltro, in determinate ipotesi, sono previsti termini più brevi. Di seguito, si fornisce una tabella riepilogativa dei casi di maggior interesse per i titolari di reddito d'impresa.

TIPOLOGIA DI CREDITO	TERMINE DI PRESCRIZIONE
Tutti i diritti per cui non è prevista una deroga specifica (**regola generale**)	10 anni
Crediti derivanti da somministrazioni di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici	5 anni
Canoni e ogni pagamento periodico ad anno o in termini più brevi	5 anni
Indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro	5 anni
Provvigione del mediatore	1 anno
Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto (nel caso di trasporto che termina o inizia fuori Europa)	18 mesi
Crediti derivanti da prestazioni di spedizione e trasporto (altri casi)	1 anno
Premi assicurativi	1 anno

4 DECORRENZA

La modifica normativa in esame è priva di una specifica disposizione di decorrenza. Si propende per la decorrenza della norma già dal periodo d'imposta 2012.
Pertanto, anche per i crediti di modesto importo per i quali l'anzianità di 6 mesi sia maturata anteriormente al 2012, dovrebbe essere possibile dedurre "automaticamente" le perdite non dedotte fino al 2011 (ad esempio, perché la società attendeva la prescrizione del credito).

Lo Studio resta a disposizione per fornire ulteriori informazioni al riguardo.

Ghemme-Carpignano Sesia-Fara Novarese, 10 ottobre 2012

Studio Associato Fiora Rinaldi Roggia

ogni diritto riservato